

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori  
via Arno, I<sup>a</sup> trav., n. 4 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 - fax 081/829.60.28  
via Properzio, n. 37 - 00193 - Roma - tel./fax: 06/68193195  
[avvocatomedici@inwind.it](mailto:avvocatomedici@inwind.it)

---

Spett.le **Federazione Dirpubblica**  
Segreteria Generale  
- Roma -

Roma, 7/7/2010

**Oggetto:** Art. 1, co. 1, del D.L. 29 dicembre 2003, n. 356, conv., con mod., con legge 27 febbraio 2004, n. 48 - Definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale - Sentenza del Tribunale di Roma - Sezione lavoro, 12 aprile 2010, n. 6156 - Valutazioni e determinazioni.

Spett.le Segreteria,

con la sentenza del 12 aprile 2010, n. 6156, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda proposta da alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia, con l'intervento in giudizio ex art. 105 c.p.c. di codesta spett.le Federazione, contro l'A.R.A.N. per l'accertamento della responsabilità di questa per aver omesso di convocare le organizzazioni maggiormente rappresentative per la conclusione dell'accordo di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 29 dicembre 2003, n. 356, conv., con mod., con legge 27 febbraio 2004, n. 48, per la definizione della posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, in attuazione dell'atto di indirizzo di cui alla nota prot. n. DFP/28896/06/1.2.2.4.1. del 27/7/2006, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli istanti.

Il giudizio venne originariamente proposto dinanzi alla Sezione civile del Tribunale di Roma, non sussistendo tra gli attori e l'A.R.A.N. alcun rapporto di lavoro e non essendo, quindi, la controversia riconducibile alle previsioni di cui all'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 409 c.p.c., che, com'è noto, delimitano l'ambito di applicazione del rito del lavoro.

Ciò nondimeno, il Giudice designato in sede civile, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 21/4/2009, ha ritenuto che la questione dovesse essere risolta seguendo il rito del lavoro e nello stesso modo si è pronunciato il Giudice del Lavoro dinanzi al quale controversia è pervenuta a seguito di mutamento del rito.

La decisione sul rito applicabile per la soluzione della controversia ha inciso in maniera determinante (ma contraddittoriamente) sull'esito del giudizio, che si è concluso con una declaratoria di inammissibilità del ricorso (in realtà, della domanda, considerato che gli originari attori avevano intrapreso il giudizio nelle forme del rito ordinario).

Difatti, una volta sottoposta la controversia al rito del lavoro, riconducendo la stessa alle previsioni dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, il Giudice del lavoro, in maniera alquanto contraddittoria, ha ritenuto che «per unanime interpretazione si tratta di controversie individuali di lavoro, che hanno come contraddittori necessari del giudizio le parti del rapporto obbligatorio sostanziale, ossia il lavoratore e il datore di lavoro», mentre «il

## **Avv. Carmine Medici**

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via Arno, I<sup>^</sup> trav., n. 4 - 80035 – Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/829.60.28

via Properzio, n. 37 – 00193 – Roma - tel./fax: 06/68193195

[avvocatomedici@inwind.it](mailto:avvocatomedici@inwind.it)

---

diritto che i ricorrenti assumono essere stato lesa non deriva però da un rapporto contrattuale esistente con l'Aran, non essendo l'Agenzia datore di lavoro, sì che nei confronti di tale soggetto non può essere neppure chiesto il risarcimento del danno».

In definitiva, la scelta originariamente compiuta di instaurare il giudizio nelle forme ordinarie dinanzi al giudice civile era da considerarsi corretta, proprio sulla base del rilievo espresso dal Giudice del lavoro circa l'insussistenza di un rapporto di lavoro tra gli originari attori e l'A.R.A.N., per cui quest'ultimo Giudice avrebbe dovuto disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 427 c.p.c. come da me richiesto nel corso dell'udienza del 18/1/2010, dal momento che, come rilevato anche in sede di note difensive depositate in vista della successiva udienza del 12/4/2010, la questione oggetto del giudizio riguarda un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per fatto illecito del rappresentante (nella specie, l'A.R.A.N.) nei confronti del terzo (gli originari attori), configurabile ogniqualvolta il fatto generatore della responsabilità sia riconducibile soltanto al rappresentante medesimo e non al rappresentato (nella specie, l'Amministrazione datrice di lavoro).

La diversa decisione assunta dal giudice civile originariamente designato e, successivamente, confermata dal Giudice del lavoro di sottoporre la controversia al rito del lavoro, si è, in realtà, risolta nella preclusione ad una pronuncia di merito in ordine all'accertamento, positivo o negativo, della responsabilità ipotizzata a carico dell'Agenzia.

In questo senso, ritengo, quindi, che la sentenza del Tribunale sia affetta da un'insanabile *error in procedendo*, che ha determinato una palese violazione del diritto degli originari attori ad ottenere una sentenza di merito.

Resto in attesa di conoscere l'avviso di codesta spett.le Segreteria, e, per il suo tramite, dei diretti interessati, in ordine ad ogni determinazione conseguente.

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici